

MANUALE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE

adottato, ai sensi del D.lgs. 231/01, da
AGRICOLTORI VERONA SERVIZI S.R.L.

con delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/01/2014,
revisione 1 del 05/07/2023 con approvazione del Presidente del
Consiglio di Amministrazione

Indice

I. PARTE GENERALE	3
1. INTRODUZIONE	3
2. DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	3
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: IL D.LGS. 231/2001 (DI SEGUITO ANCHE DECRETO 231).....	4
4. IL “CATALOGO” DEI REATI CONSIDERATI NEL DECRETO	5
5. SANZIONI ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ	13
6. REQUISITI DI EFFICACIA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	14
7. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	15
II. PARTE SPECIALE	16
1. INTRODUZIONE	16
2. ATTIVITÀ DELL’ENTE	16
3. LA CONVENZIONE TRA AGRICOLTORI VERONA SERVIZI S.R.L. E CAA DELLE VENEZIE S.R.L.	20
4. ANALISI DEI RISCHI DI COMMISSIONE DI REATO	21
4.1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.24 D.LGS.231/01)	22
4.2. INFEDELTA’ A SEGUITO DI DAZIONE O PROMESSA DI UTILITÀ. CORRUZIONE E TENTATIVO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI. (ART. 2635 C.C.) E 25C TER COMMA 1 LETT. S-BIS)	25
4.3. DELITTI INFORMATICI (ART. 24 – BIS D.LGS. 231/01)	25
5. FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE DECISIONI DELL’ENTE IN RELAZIONE AI REATI DA PREVENIRE	35
5.1. INTERDIPENDENZA DELLE ATTIVITÀ DELL’ENTE CON GLI ENTI COLLEGATI	35
5.2. ATTUAZIONE DELLE DECISIONI	35
5.3. PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI NELL’AREA DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON I PRIVATI.....	36
5.4. PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI NELL’AREA INFORMATICA.....	36
5.5. PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI.....	37
6. MODALITA’ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IDONEE AD IMPEDIRE LA COMMISSIONE DEI REATI	37
7. TUTELA DELLE SEGNALAZIONI	37
8. FORMAZIONE IN AULA DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI SU MODELLO ORGANIZZATIVO E SISTEMA DISCIPLINARE.....	38
8. COMPITI E ISTITUZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA (DI SEGUITO: ANCHE O.D.V.)	39
9. SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	40
10. AREA DOCUMENTALE	40

I. PARTE GENERALE

1. INTRODUZIONE

Il Manuale del Modello Organizzativo è un documento che:

- descrive la normativa di riferimento, vale a dire il Decreto n. 231 del 2001 ed i requisiti di efficacia del Modello;
- elenca, in via generale, i reati la cui eventuale commissione può condurre all'accertamento della responsabilità dell'impresa ed alle conseguenti sanzioni;
- descrive la struttura di AGRICOLTORI VERONA SERVIZI S.r.l.;
- precisa, con particolare riferimento alle attività di AGRICOLTORI VERONA SERVIZI S.r.l., le aree sensibili alla possibile, per quanto non voluta, commissione di illeciti;
- indica la pluralità di misure organizzative e di controllo che vengono attuate per prevenire la commissione dei reati come sopra valutati a rischio.

Il presente Manuale

1. si distingue da:
 - il **Codice Etico**, che indica i principi etici ed i valori cui AGRICOLTORI VERONA SERVIZI S.r.l. ispira la propria attività;
 - il **Codice Disciplinare**, che elenca, in relazione alle diverse funzioni [apicali, di responsabilità, esecutive] nonché in relazione ai partner esterni della Società, prescrizioni, obblighi, divieti e relative sanzioni;
2. è parte integrante del Modello Organizzativo deliberato da AGRICOLTORI VERONA SERVIZI S.r.l.;
3. è aggiornato alla introduzione della normativa anticorruzione di cui alla Legge n. 3 del 2019 entrata in vigore il 31.01.19.

2. DEFINIZIONI E ACRONIMI

- AGRICOLTORI VERONA SERVIZI S.r.l.: l'Ente o la Società
- Decreto: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.
- Apicali: persone che nell'Ente rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che esercitano anche di fatto la gestione ed il controllo della stessa.
- Sottoposti: persone che nell'Ente sono soggette alla direzione o alla vigilanza degli Apicali (dipendenti, R.S.P.P., Responsabili, Collaboratori, Consulenti, Partners, Fornitori).
- Responsabilità amministrativa: Responsabilità che può essere accertata dal Giudice penale in cui può incorrere l'Ente nel caso in cui gli Apicali o i Sottoposti commettano uno o più reati previsti nel Catalogo 231 in assenza di un Modello Organizzativo correttamente attuato.
- Attività sensibili: attività dell'Ente nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto.

- Analisi dei rischi: valutazione di quali, fra i reati presenti nel Catalogo 231, siano effettivamente a rischio di commissione nell'esercizio dell'Ente.
- PA: Pubblica Amministrazione.
- Pubblico ufficiale: colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa ai sensi dell'art. 357 c.p.
- Incaricato di pubblico servizio: colui che a qualunque titolo presta un pubblico servizio, da intendersi come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ai sensi dell'art. 358 c.p.
- Codice Etico: insieme di principi etici e di impegni (con relative misure disciplinari) adottati dall'Ente al fine di identificare le linee di condotta della Società e di prevenire e contrastare comportamenti illeciti o anti-doverosi.
- Regolamento disciplinare 231: insieme di regole di comportamento e di divieti rivolto a tutte le persone che operano nelle sedi dell'Ente e finalizzato a scoraggiare la commissione di reati e comportamenti anti-doverosi.
- Organi sociali: Organo amministrativo e Organo di controllo dell'Ente.
- Organismo di Vigilanza o OdV: organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo e al relativo aggiornamento.
- Dipendenti: soggetti che hanno con l'Ente un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o di somministrazione lavoro.
- Collaboratori autonomi: soggetti che prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto dell'Ente sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale (consulenti, agenti e procacciatori d'affari, ecc.)
- Partner: persone fisiche o giuridiche, diverse dai collaboratori, con cui la società ha stipulato contratti di appalto, fornitura, assistenza, partenariato.
- CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di appartenenza dell'Ente.
- Referente 231: incaricato dell'Ente di supportare le attività dell'O.d.V e di custodire e aggiornare la documentazione ed il Registro delle riunioni.

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: IL D.LGS. 231/2001 (DI SEGUITO ANCHE DECRETO 231)

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 231 del 2001 (di seguito anche: il Decreto 231), è stata introdotta una normativa finalizzata alla prevenzione di alcune tipologie di reati, con annesso sistema sanzionatorio, che estende alle persone giuridiche la responsabilità per gli illeciti commessi in Italia e all'estero da persone fisiche che operano nell'ambito di attività dell'Ente. Tale regime, concernente tutti gli enti privati con esclusione dei soli enti pubblici, aggiunge alla responsabilità della persona fisica autore dell'eventuale fatto illecito (amministratori, dirigenti e/o dipendenti), la responsabilità cosiddetta amministrativa dell'Ente nell'interesse o a vantaggio del quale detto fatto illecito (ricompreso nel novero dei "reati presupposto" elencati nel D.Lgs. 231/01) sia stato commesso.

In sostanza, detta responsabilità amministrativa si perfeziona in tutte le ipotesi in cui l'illecito sia stato commesso nell'interesse della Società, la cui sussistenza può essere rilevata valutando:

- le specifiche circostanze in cui il reato è stato commesso;
- l'assenza o insufficienza di prescrizioni organizzative e/o investimenti economici o di risorse umane e/o di controlli che avrebbero consentito di eliminare o ridurre il rischio di commissione di tale reato;
- l'assenza o insufficienza o disapplicazione di un efficace sistema disciplinare idoneo a scoraggiare iniziative a rischio di reato o comportamenti illeciti.

La responsabilità amministrativa da reato, in questi casi addebitabile alla Società, che va ad aggiungersi alla responsabilità penale in capo agli autori del reato stesso, può essere contestata nel caso di commissione di uno o più reati richiamati nel Decreto e dalle sue successive integrazioni.

4. IL "CATALOGO" DEI REATI CONSIDERATI NEL DECRETO

CATEGORIA: RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24, art. 25)

1. **art. 24:** Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico – art. 316 bis c.p.
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.).
- Frode nelle pubbliche forniture – art. 356 c.p.
- Truffa – art. 640 c.p., comma 2, n. 1 – rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico e limitatamente al comma 2, n. 1.
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – art. 640 bis c.p.
- Frode informatica – art. 640 ter c.p. – rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 23/12/1986, n. 898).

2. **art. 25:** Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Peculato – art. 314 c.p.
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui – art. 316 c.p.
- Concussione – art. 317 c.p.
- Corruzione per l'esercizio della funzione – art. 318 c.p.
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio – art. 319 c.p.
- Circostanze aggravanti – art. 319 bis c.p.
- Corruzione in atti giudiziari – art. 319 ter c.p.
- Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319 quater c.p.
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio – art. 320 c.p.

- Pene per il corruttore – art. 321 c.p.
- Istigazione alla corruzione – art. 322 c.p.
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri – art. 322 bis c.p.
- Abuso d'ufficio – art. 323 c.p.
- Traffico di influenze illecite – art. 346 bis c.p. non rilevante ai fini del D.lgs. n. 231/01, ma comunque contrario ai principi del Codice Etico

CATEGORIA: GESTIONE SOCIETARIA E AZIENDALE

Reati informatici (art. 24 - bis)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato – art. 491 bis c.p.
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico – art. 615 ter c.p.
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici – art. 615 quater c.p.
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico – art. 615 quinquies c.p.
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quater c.p.
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche – art. 617 quinquies c.p.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – art. 635 bis c.p.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità – art. 635 ter c.p.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici – art. 635 quater c.p.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità – art. 635 quinquies c.p.
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21/09/2019, n. 105).

Reati di falsità in monete (art. 25 bis)

- Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 453 c.p.
- Alterazione di monete – art. 454 c.p.
- Spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate - art. 455 c.p.
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 c.p.
- Falsificazione di valori in bollo, introduzione nello Stato. Acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati – art. 459 c.p.
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo – art. 460 c.p.
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di

valori di bollo o di carta filigranata – art. 461 c.p.

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati – art. 464 c.p.
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni – art. 473 c.p.
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi – art. 474 c.p.

Delitti contro l'industria ed il commercio (art 25 – 1)

- Turbata libertà dell'industria e del commercio – art. 513 c.p.
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza - art. 513- bis c.p.
- Frodi contro le industrie nazionali – art. 514 c.p.
- Frode nell'esercizio del commercio – art. 515 c.p.
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine – art. 516 c.p.
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci – art. 517 c.p.
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale – art. 517 ter c.p.
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari – art. 517 quater c.p.

Legge 14 gennaio 2013, n.9 [Art. 12 - Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato]:

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.).
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.).
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.).

Reati societari (art. 25 – ter)

- False comunicazioni sociali – art. 2621 c.c.
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.).
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.).
- Impedito controllo – art. 2625 c.c., comma 2.
- Indebita restituzione dei conferimenti – art. 2626 c.c.
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve – art. 2627 c.c.
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante – art. 2628 c.c.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori – art. 2629 c.c.
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi – art. 2629 bis c.c.
- Formazione fittizia del capitale – art. 2632 c.c.
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori – 2633 c.c.
- Corruzione tra privati (art. 2635, co. 3, c.c.).
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, co. 1, c.c.).
- Illecita influenza sull'assemblea – art. 2636 c.c.
- Aggiotaggio – art. 2637 c.c.
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza – art. 2638 c.c.

Reati di market abuse (art. 25 sexies)

- Abuso di informazioni privilegiate – art. 184 T.U.F.
- Manipolazione del mercato – art. 185 T.U.F.

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187-quinquies D.Lgs. n.58/1998):

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14, Reg. UE n. 596/2014).
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15, Reg. UE n. 596/2014).

Reati tributari (art. 25 – quinquiesdecies)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore ad € 100.000 (art. 2, co. 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. n. 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1, D.Lgs. n. 74/2000).
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, per un ammontare inferiore ad € 100.000 (art. 8, co. 2-bis, D.Lgs. n. 74/2000).
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000).
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000).
- Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000) [sistemi fraudolenti transfrontalieri].
- Omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000) [sistemi fraudolenti transfrontalieri].
- Indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000) [sistemi fraudolenti transfrontalieri].

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 - septies)

- Omicidio colposo – art. 589 c.p.
- Lesioni personali colpose – art. 590 c.p.

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art 25 - octies)

- Ricettazione – art. 648 c.p.
- Riciclaggio – art. 648 bis c.p.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – art. 648 ter c.p.
- Autoriciclaggio - art. 648 ter-1 c.p.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art 25 – novies)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, co. 1, lett. a-bis), L. 633/1941).

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione (art. 171, co. 3, L. 633/1941).
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, co.1, L. 633/1941).
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis, co. 2, L. 633/1941).
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. 633/1941).
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. 633/1941).
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico o privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. 633/1941).

Reati Ambientali (art 25 – undecies)

- Compromissione o deterioramento significativo dell'ambiente – art. 452 bis c.p.
- Disastro ambientale – art. 452 quater c.p.
- Delitti colposi contro l'ambiente – art. 452 quinquies c.p.
- Delitti associativi gravi – art. 452 octies c.p.
- Traffico ed abbandono di materiali ad alta radioattività – art. 452 sexies c.p.
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette - art. 727 bis c.p.
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto - art. 733 bis c.p.
- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio

internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione - art. 1, c.1 e c.2, art. 2, c.1 e c.2, art. 3 bis, c. 1, art. 6, c.4 L. 150/92

- D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152:

- art. 137: Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili. Inosservanza del divieto di scarico.

- art. 256: Attività di gestione rifiuti non autorizzata.

- art. 257: Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

- art. 258: Violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

- art. 259: Traffico illecito di rifiuti.

- art. 260-bis: False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti.

- art. 279: Sanzioni [installazione, esercizio, modifica di stabilimenti e/o impianti senza autorizzazione o con autorizzazione scaduta o revocata; mancata preventiva comunicazione di avvio esercizio impianto o attività; mancata comunicazione di dati relativi alle emissioni].

- L. n. 549/1993 (art. 3): Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
- D.Lgs. n. 202/2007 (artt. 8 e 9): Inquinamento doloso o colposo provocato da navi.
- Abbandono di rifiuti: D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, art. 192, comma 4:

«Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni.»

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25 – duodecies)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998).

- [art. 22, commi 12 e 12-bis, del T.U. di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286]:

«Comma 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto del presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.»

«Comma 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.»

CATEGORIA: DIVERSI**Delitti di criminalità organizzata (art 24 – ter)**

- Associazione per delinquere – art. 416 c.p.
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere – art. 416 bis c.p.
- Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
- Scambio elettorale politico – mafioso – art. 416 ter c.p.
- Sequestro di persona a scopo di estorsione – art. 630 c.p.
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 T.U. di cui al DPR 309/1990)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma 3, L. n. 110/1975 (art. 407, co. 2, lett.a), n. 5, c.p.p.)

Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione ordine democratico (art. 25 – quater)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.).
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.).
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.).
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.).
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.).
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.).
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.).
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.).
- Confisca (art. 270-septies c.p.).
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.).
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.).
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.).
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.).
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.).
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.).
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.).
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.).
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.).
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.).
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. 342/1976).
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. 342/1976).

- Misure delle pene e sanzioni previste [a) reclusione inferiore ai dieci anni; b) reclusione non inferiore ai dieci anni o ergastolo] (L. 422/1989, art. 3, Convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima).
- Pentimento operoso (art. 5, D.Lgs. 625/1979).
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1) art. 583 bis c.p.

- art. 583 bis c.p.

Reati contro la personalità individuale (art. 25 – quinquies)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù – art. 600 c.p.
- Prostituzione minorile – art. 600 bis c.p.
- Pornografia minorile – art. 600 ter c.p.
- Detenzione di materiale pornografico – art. 600 quater c.p.
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile – art. 600 quinquies c.p.
- Pornografia virtuale – art. 600 quater 1 c.p.
- Tratta di persone – art. 601 c.p.
- Acquisto e alienazione di schiavi – art. 602 c.p.
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro – art. 603-bis
- Adescamento di minori (art. 609-undecies c.p.).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art 25 – decies)

- Art 377 – bis c.p.

Razzismo e xenofobia (art. 25 – terdecies)**Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa o giochi di azzardo a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 – quaterdecies)****Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)**

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n.73/1943).
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n.73/1943).
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 73/1943).
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 73/1943).
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 73/1943).
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 73/1943).
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 73/1943).

- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 73/1943).
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 73/1943).
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 73/1943).
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 73/1943).
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n.73/1943).
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 73/1943).
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 73/1943).
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 73/1943).

5. SANZIONI ED ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Il Decreto (art.9) prevede a carico dell'Ente, nei cui confronti sia stata accertata la responsabilità amministrativa:

- la sanzioni pecuniaria;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;
- la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie sono espresse in quote (comprese tra 100 e 1000) che vengono commisurate in base alla gravità del reato contestato e alle condizioni economiche dell'Ente.

Il valore di ogni quota è compreso tra un minimo di € 258,23 e un massimo di € 1.549,37.

Le sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione totale o parziale dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi.

La sanzione interdittiva potrà essere irrogata nella ricorrenza delle seguenti condizioni:

- 1) gravi indizi di responsabilità dell'ente (art. 45 D.Lgs 231/01);
- 2) concreto pericolo che vengano commessi reati della stessa specie (art. 45 D.Lgs 231/01);
- 3) profitto di rilevante entità conseguito dall'ente in conseguenza del reato (art. 13 D.Lgs 231/01);
- 4) reiterazione del reato (art.13 D.Lgs 231/01).

Nel caso di commissione, nell'esercizio dell'attività, di uno (o più) reati sopra elencati, l'Ente può beneficiare dell'esonero di responsabilità, stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/01, nel caso in cui provi che:

- 1) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di prevenzione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatosi;

- 2) è stato istituito un Organismo di Vigilanza (O.d.V.), con il compito di vigilare sull'osservanza e sul funzionamento dei modelli;
- 3) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- 4) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di reato contestato ad un soggetto apicale, l'Ente potrà beneficiare dell'esonero della responsabilità amministrativa, laddove sia in grado di provare di avere adottato ed attuato un MOG efficace e di avere soddisfatto i requisiti, tra loro concorrenti, sopra elencati.

In tal modo, l'Ente avrà dimostrato l'insussistenza sia di una propria "colpa organizzativa" (che si realizza nel caso in cui non siano state predisposte, attraverso un adeguato Modello di Organizzazione, di Gestione e di controllo, misure idonee a prevenire la commissione dei reati nella specie contestati) sia di un proprio vantaggio o interesse nella commissione del reato.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, l'Ente non può essere esonerato di responsabilità amministrativa se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione e vigilanza al cui rispetto l'ente è obbligato. In ogni caso, non può essere accertata la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza, se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un MOG idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'Ente, inoltre, non risponde se il reato è stato commesso da rappresentanti, amministratori o dirigenti che hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi ovvero se l'autore del reato, anche se sottoposto, ha eluso fraudolentemente le prescrizioni, i divieti ed i controlli definiti ed attuati con il Modello.

6. REQUISITI DI EFFICACIA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto, l'efficace attuazione del Modello Organizzativo richiede:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello stesso nel caso siano scoperte significative violazioni delle sue prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La normativa in esame fornisce le indicazioni necessarie ai fini della corretta adozione del Modello. In particolare, considerando l'estensione e l'articolazione dei poteri delegati nell'ambito dell'azienda ed il rischio di commissione di reati, con il Modello si deve:

- a) *individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;*
- b) *prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;*
- c) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;*
- d) *prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;*

e) *introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.*

[art. 6 D.Lgs. 231/01]

7. CODICE DI COMPORTAMENTO

A prescindere dalla selezione dei reati sui quali è stato sviluppato il Modello Organizzativo, l'Ente si è dotato:

- di un **Codice Etico**, nel quale ha espresso i principi etici e di deontologia, che ha riconosciuto come propri e sui quali ha richiamato l'osservanza da parte di tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente stesso;
- di un **Codice Disciplinare**, nel quale sono indicati prescrizioni, obblighi e divieti in capo alle varie figure aziendali ed agli stakeholders con relativa specificazione delle sanzioni adottabili in caso di violazione.

I due Codici sono contenuti nel Codice di Comportamento.

II. PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

Nella presente parte speciale si riassumono le informazioni relative alla natura ed alla attività di AGRICOLTORI VERONA SERVIZI S.r.l., si analizzano -in relazione alle attività svolte- i reati a rischio di commissione, si descrive il Modello di prevenzione di detti reati, adottato dall'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/01.

2. ATTIVITÀ DELL'ENTE

Al sensi del proprio atto costitutivo, la Società ha per oggetto principale La prestazione dei servizi necessari per l'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, svolta dai C.A.F. e dai C.A.A., a norma dell'art. 11 del decreto del ministero delle finanze n. 164 del 31 maggio 1999 e dell'art. 12 del decreto ministeriale 27 marzo 2008, nonché l'attività volta ad organizzare e far funzionare tutti quei servizi che possono agevolare i compiti dei clienti imprenditori o comunque siano nel loro interesse. A tale scopo essa può:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA;
- elaborare e predisporre le dichiarazioni tributarie, nonché curare gli ulteriori adempimenti;
- redigere le scritture contabili;
- verificare la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione;
- predisporre le dichiarazioni annuali ed i relativi allegati ai fini dell'IVA e delle altre imposte sui redditi a cui sono obbligati, anche in qualità di sostituti di imposta, i titolari di redditi di impresa, i titolari di redditi di terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti alla attività di impresa;
- comunicare ai sostituti di imposta il risultato finale delle dichiarazioni dei redditi, ai fini del conguaglio a credito e a debito in sede di ritenute d'acconto;
- inviare all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi;
- provvedere ed effettuare gli adempimenti fiscali strumentali all'oggetto sociale;
- provvedere ad effettuare ogni altra incombenza richiesta per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale. La società può provvedere ad inoltrare ai competenti uffici dell'Amministrazione Finanziaria le dichiarazioni da essa predisposte, e sottoscritte dal contribuente, nonché le relative registrazioni su supporti magnetici.

La società può, ai sensi della vigente normativa, compiere anche tutti gli adempimenti in materia di la-voro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti delle imprese.

La società ha, inoltre, per oggetto lo svolgimento di servizi a favore delle imprese agricole che a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprende:

- a) le attività di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, assumendo il ruolo di centro autorizzato di assistenza agricola; o operando a livello territoriale per conto di C.A.A. regionali o nazionali costituiti da proprie articolazioni;

- b) realizzazione di servizi di assistenza e consulenza economica, tecnica, finanziaria, di supporto alla gestione e di formazione continua, superiore ed orientamento, nonché relativa intermediazione, con la sola esclusione di quanto per legge riservato ad iscritti negli appositi ordini professionali. La società potrà anche realizzare piani di orientamento individuali e misure di accompagnamento al lavoro a favore di persone alla ricerca di un'occupazione. La società potrà altresì svolgere l'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro nel rispetto delle norme di legge;
- c) realizzazione di servizi di consulenza e di intermediazione assicurativa con facoltà di assumere mandati di agenzia e/o subagenzia di assicurazione nel rispetto della normativa di legge;
- d) organizzazione di convegni, manifestazioni e congressi;
- e) pubblicazione e diffusione di giornali non quotidiani, periodici o altre pubblicazioni di carattere tecnico, scientifico, sindacale, anche attraverso l'acquisizione di testate giornalistiche, esercitando a tutti gli effetti attività editoriale;
- f) svolgimento di pratiche automobilistiche, compresa l'assegnazione di carburanti agevolati;
- g) promuovere, progettare, coordinare, finanziare, realizzare investimenti e servizi per conto delle aziende agricole, anche fruendo di finanziamenti pubblici;
- h) partecipare in altre società con oggetto sociale analogo, affine o complementare;
- i) creare, promuovere, gestire e diffondere servizi informativi, mediante strumenti, servizi informatici e telematici, l'utilizzo del web e degli strumenti ad esso collegati in ogni forma e modalità; la negoziazione di derrate agricole e di prodotti agroalimentari in generale, materie prime di qualsiasi tipo, biomasse e prodotti energetici attraverso la borsa merci telematica italiana (BMTI), in qualità di soggetto abilitato all'intermediazione (SAI), ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174 e successive modifiche ed integrazioni; la raccolta e la gestione degli ordini all'interno della borsa merci telematica italiana nonché la prestazione dei relativi servizi da essa erogati o messi a disposizione.

La società ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 27 marzo 2008, potrà altresì:

- i. svolgere attività di assistenza nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali, e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del Sian;
- ii. interrogare le banche dati del Sian ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica istruita;
- iii. effettuare ulteriori servizi ed attività affidati alle regioni ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

La società potrà compiere tutte le operazioni necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Le attività di assistenza svolte dalla società all'interno di convenzioni stipulate con C.A.A. e/o C.A.F. sono effettuate sotto il diretto controllo degli stessi che ne assumono la responsabilità.

Tutte le attività di cui sopra devono comunque essere, per contenuto e per funzione, compatibili con lo svolgimento delle funzioni del C.A.A., come previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 27 marzo 2008.

L'Ente, in particolare, opera quale società di servizi "braccio operativo" di Confagricoltura Verona, che ha adottato un separato modello organizzativo.

Al fine di assicurare la concreta aderenza di detti servizi al mandato ricevuto dalle aziende associate, si è inteso affidare l'amministrazione della Società di Servizi al Direttore di Confagricoltura Verona.

In particolare, i servizi offerti ai Clienti riguardano i seguenti ambiti:

Area Paghe

Funzione assistenza: Assistenza varia per assunzioni, costi ecc.

Funzione gestione: Risoluzione vertenze tra azienda e dipendenti

Contenziosi: Risoluzione contenziosi tra azienda e Pubblica Amministrazione

Funzione gestione stranieri:

- Raccolta dati e documenti con elaborazioni modulistica
- Rapporti con Pubblica Amministrazione (DPL, Questura)

Funzione paghe:

- Elaborazione cedolini paghe
- Adempimento, obblighi legge connessi al rapporto di lavoro

Area Contabilità

Funzione assistenza fiscale e tributario:

- Affrontare e risolvere problemi aziendali di gestione tributaria
- Informazione, valutazioni

Funzione contabilità bilanci società e cooperative:

- Servizi contabili e relativi adempimenti fiscali e amministrativi
- Redazione Bilanci
- Deposito bilanci

Funzione IVA adempimenti

- Servizi contabili e relativi adempimenti fiscali e amministrativi
- Gestione contenzioso

Funzione Dichiarazione Redditi, ICI:

- Adempimenti di Legge relativi, elaborazione e invio telematico
- Dichiarazioni

Area C.A.A.

Funzione Assistenza e Informazione: Divulgazione, informazione e assistenza su attività normative e opportunità in capo a AVEPA ed AGEA

Funzione CAA:

- Gestione del fascicolo aziendale e schedario viticolo
- Presentazione di domande per la richiesta di finanziamenti
- Gestione della domanda unica e UMA

Area Formazione

AVS è Ente di formazione accreditato alla formazione continua con Decreto Regionale n. 1080 del 22 ottobre 2009 e certificato ISO 9001:2015 con Organismo di Certificazione Internazionale.

Funzione progettazione: Attività di ricerca bandi e finanziamenti, progettazione didattica ed economica

Funzione gestione:

- Gestione e organizzazione di progetti formativi finanziati e a pagamento.
- Attività di tutoraggio e coordinamento di corsisti e partner di progetto

Funzione controllo: Controllo di gestione (monitoraggio budget, rapporto preventivo/consuntivo e tempi di realizzazione)

Funzione promozione: Attività di networking tra enti ed istituzioni del territorio provinciale e regionale, creazione di partnership progettuali, promozione a livello locale di progetti rivolti ad aziende e privati

Area Tecnica / Ambientale / Sicurezza

Funzione tecnica: Supporto alle aziende agricole per consulenza e adempimento in ambito tecnico e assistenza in materia di finanziamenti

Funzione ambientale: Supporto alle aziende per consulenza e adempimenti in ambito ambientale

Funzione sicurezza: Supporto alle aziende per consulenza e adempimento in materia di Sicurezza

Area CAF

Funzione assistenza fiscale: Affrontare e risolvere problemi aziendali di gestione tributaria

Funzione 730: Compilazione e invio 730 come CAAF Confagricoltura Srl

AGRIJOB

L'area si articola in 2 funzioni:

Intermediazione: Mediazione per l'incontro domanda ed offerta di lavoro e formazione professionale

Informazione e comunicazione: Informazione agli utenti ed accesso al sistema dei servizi al lavoro della Regione Veneto

Area Assicurazioni e Servizi Finanziari

Consulenza assicurativa: Consulenza alle aziende in ambito assicurativo e ricerca ed individuazione

di opportunità finanziarie ed assicurative

Consulenza creditizia: Consulenza in ambito creditizio ed individuazione di agevolazioni, canali di accesso al credito ed opportunità per le aziende

SAI: Come SAI (Soggetto Abilitato all'Intermediazione) raccolta e gestione degli ordini all'interno della Borsa Merci Telematica Italiana; prestazione dei relativi servizi erogati da BMTI o da essa messi a disposizione; negoziazione di derrate agricole e di prodotti agroalimentari in generale, materie prime, biomasse e prodotti energetici attraverso la BMTI Leve.

UFFICIO DI ZONA DI ZEVIO, ISOLA DELLA SCALA, COLOGNA VENETA E CEREÀ

I servizi erogati dagli uffici di zona devono rispettare ed essere conformi alle modalità adottate nelle aree di competenza della sede provinciale e coerenti a quanto riportato nel presente documento.

3. LA CONVENZIONE TRA AGRICOLTORI VERONA SERVIZI S.R.L. E CAA DELLE VENEZIE S.R.L.

CAA delle Venezia S.r.l. ha sottoscritto con AGRICOLTORI VERONA SERVIZI S.r.l. apposita Convenzione, finalizzata a regolamentare i reciproci rapporti.

Riassumendo, AGRICOLTORI VERONA SERVIZI S.r.l. si impegna a svolgere, per conto e nell'interesse del CAA delle Venezia S.r.l., in esecuzione della delega di AVEPA, le seguenti attività:

- riconoscimento, acquisizione ed elaborazione del mandato scritto e delle domande e/o dichiarazioni inoltrate da parte del produttore agricolo, secondo il modulo predisposto dal CAA delle Venezia;
- tenuta e conservazione delle scritture contabili dei propri utenti;
- assistenza agli agricoltori nell'elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali, controllo della regolarità formale delle dichiarazioni (con immissione dei relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN) e verifica dei dati inseriti;
- eventuale trasmissione della documentazione raccolta al CAA delle Venezia s.r.l. in caso di richiesta in tal senso da parte del CAA delle Venezia stesso.

Inoltre, la Società di Servizi è tenuta a svolgere tutta un'altra serie di ulteriori attività di coordinamento con il CAA delle Venezia al fine di un'efficace organizzazione e gestione dei servizi delegati (es. comunicazione dell'ubicazione delle sedi operative, del nome del responsabile di ciascuna sede e delle eventuali variazioni, redazione dei mansionari interni ad ogni struttura, osservazione delle specifiche tecniche ed informative di cui ai manuali procedurali, eccetera).

Infine, la Società di Servizi è tenuta a garantire:

- l'accesso ai locali, ai dati ed alla documentazione acquisita e custodita per l'espletamento dei servizi in occasione delle visite ispettive da parte di AVEPA;
- la comunicazione ai produttori dell'esistenza di un sistema di controlli e relative sanzioni;
- la riservatezza dei dati di cui ha la responsabilità;
- lo svolgimento di autonome e periodiche verifiche delle attività oggetto della Convenzione, nonché di qualunque altra attività utile e/o necessaria per il puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione e/o dai manuali procedurali;

	MANUALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. n. 231/01	Rev. n.01 del 05/07/2023
---	--	-----------------------------

- la dotazione, in seno alla struttura operativa, di mezzi tecnici ed informatici idonei ad un efficace collegamento con gli Enti convenzionati (AVEPA e CAA delle Venezie s.r.l.).

Ciò premesso, per l'esecuzione delle attività di cui sopra, il CAA delle Venezie s.r.l. riconosce alla struttura operativa un corrispettivo unitario annuale per ogni domanda di premio tenuto, nella misura pari al 75% del corrispettivo predeterminato che CAA delle Venezie percepisce per tale prestazione dall'AVEPA, che sarà corrisposto secondo le specifiche modalità prevista dalla Convenzione.

La Società di Servizi, che dovrà possedere i requisiti minimi indicati dalla Convenzione, indicherà e nominerà un proprio responsabile di sede, impegnandosi a comunicare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenuta.

La Convenzione prevede, inoltre, anche alcuni casi di risoluzione di diritto della stessa, istituendo specifiche sanzioni in caso di responsabilità addebitabile alla struttura operativa.

Ad esempio, qualora in sede di controlli da parte dell'AVEPA o di organi comunitari, al CAA delle Venezie s.r.l. vengano richiesti rimborsi per somme indebitamente percepite a seguito di errori o inadempienze commesse dalla Società di Servizi, CAA delle Venezie ha diritto di rivalersi verso quest'ultima al fine di recuperare l'importo corrispondente a quanto ad esso richiesto.

Infine, nel caso in cui AVEPA escuta la polizza fideiussoria per il pagamento delle penali contrattuali o per le sanzioni o per il risarcimento dei danni, imputabili alla struttura operativa, CAA delle Venezie provvederà ad informare immediatamente la Società di Servizi stessa, provvedendo a trattenere il corrispondente importo delle somme spettanti ad essa a partire dal pagamento successivo, ferma la facoltà per CAA delle Venezie di richiedere l'immediato pagamento di tutte le somme allo stesso richieste dalla compagnia assicuratrice a titolo di penali contrattuali o sanzioni o risarcimento danni.

4. ANALISI DEI RISCHI DI COMMISSIONE DI REATO

La Società, in sede di predisposizione del presente Modello Organizzativo, ha analizzato i rischi di commissione di reato maggiormente rilevanti nell'ambito delle attività come sopra identificate.

In particolare, tramite interviste, esame dei documenti contrattuali, dell'organigramma aziendale, sono stati identificati i processi e le attività sensibili, le procedure di gestione esistenti, i punti di forza e le criticità presenti nell'organizzazione e sono state individuate le modalità attraverso cui potrebbero essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/01.

All'esito di una valutazione approfondita, considerando:

- la natura dei rapporti intercorrenti, per conto dei clienti, con Pubbliche Amministrazioni ed Enti Pubblici;
- la gestione dei finanziamenti pubblici e dei bandi;
- la gestione di una pluralità di servizi di assistenza e consulenza alle imprese;
- l'utilizzo di procedure e dei sistemi informatici anche nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni;
- i rapporti con altre associazioni di categoria o sindacali e con gli interlocutori istituzionali,

La Società ha deliberato di intervenire prioritariamente ai fini della prevenzione delle seguenti tipologie di reati:

1. **Reati contro la Pubblica Amministrazione;**
2. **Corruzione fra privati;**
3. **Delitti informatici e conseguenti al trattamento illecito di dati;**
4. **Reati in tema di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;**
5. **Frodi informatiche verso gli enti pubblici e privati.**

In ordine alla necessità di contrastare la commissione dei reati di cui sopra, l'Ente ha individuato e descritto nel presente Documento i singoli reati, i rischi di commissione, le misure di prevenzione e di deterrenza.

La Società, inoltre, ha deliberato di estendere il Modello Organizzativo alla prevenzione di ulteriori tipologie di reato, laddove i mutamenti della realtà organizzativa ovvero l'introduzione di nuove disposizioni di legge rendano necessaria o prudente tale estensione.

4.1. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ART.24 D.LGS.231/01)

La Società, nell'erogazione dei servizi sopra elencati, intrattiene ordinari rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Premesso ciò, le ipotesi di reato a rischio di commissione nello svolgimento delle suddette attività che sono state prese in considerazione nella definizione delle attività prevenzionali, rientrano nelle ampie definizioni dei seguenti illeciti amministrativi:

a) indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (art. 24 Decreto 231).

I reati compresi in detta descrizione sono: malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica. In ogni caso, a danno dello Stato o di altri Enti Pubblici o della C.E..

In sostanza, viene perseguito l'aver conseguito indebitamente, anche con artifici o raggiri, detti contributi, per sé o per altri, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, ovvero alterando il sistema informatico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi ivi contenuti; o l'aver ottenuto l'erogazione con artifici e raggiri inducendo il soggetto erogatore e controllore in inganno; ovvero, infine, nel non aver destinato alle finalità previste contributi e/o sovvenzioni ricevute.

Nella specie, il reato può essere accertato quando siano state inoltrate domande formalmente incomplete od irregolari o non veritiere, o comunque quando ne venga avallato l'inoltro, allo scopo di favorire/facilitare l'associato nell'acquisizione di un contributo pubblico non spettante per ragioni sostanziali o formali; nel caso in cui vengano inoltrate domande di finanziamento di progetti formativi formalmente incomplete od irregolari o non veritiere allo scopo di favorire l'Ente o gli associati di Confagricoltura nell'acquisizione di un contributo non spettante in tutto o in parte;

b) **concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 Decreto 231).**

In particolare, i reati compresi in detta descrizione sono: concussione; corruzione per l'esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; istigazione alla corruzione; peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri; traffico di influenze illecite (quest'ultima fattispecie non è inclusa nel 'catalogo 231').

Nella specie, il reato può essere accertato nei casi in cui rappresentanti, amministratori o dipendenti della Società:

- promettano o diano al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio utilità di qualsiasi natura per:
 - fargli omettere o ritardare atti del suo ufficio;
 - fargli compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio;
 - fargli velocizzare pratiche la cui evasione è di sua competenza;
 - fargli omettere l'irrogazione di una sanzione dovuta, o ne riduca l'entità;
- ovvero istighino alla corruzione il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio anche nel caso in cui l'offerta o la promessa non sia accettata;
- ovvero allorché accettino le richieste indebite del pubblico funzionario pur in assenza di effettiva costrizione da parte di quest'ultimo;
- ovvero allorché tentino di scambiare o scambino l'appoggio politico al pubblico funzionario elettivo (sotto la forma di voto degli aderenti alle Associazioni o di finanziamento illecito) con trattamenti normativi/amministrativi o comunque benefici non spettanti o non previsti in favore dei produttori agricoli o delle loro Associazioni di Categoria o dell'Ente stesso.

Ciò premesso, occorre evitare che, nella gestione di dette attività, a qualsiasi livello della Società, apicale o meno, possano essere commessi illeciti, in particolare:

- fornendo all'ente pubblico di riferimento informazioni non veritiere al fine di ottenere, nell'interesse dell'associato, benefici non spettanti;
- accettando a vario titolo utilità di qualsiasi natura da associati o clienti al fine di agevolare l'acquisizione di contributi o finanziamenti non dovuti;
- richiedendo agli esercenti le pubbliche funzioni atti contrari ai doveri di ufficio, anche attraverso la dazione o la promessa di utilità di varia natura, o aderendo ad eventuali illecite richieste da parte del pubblico ufficiale, ovvero alterando, sempre nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, il funzionamento dei sistemi o dei programmi informatici o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, al fine di procurare all'associato o alla Società un ingiusto profitto;

- servendosi di intermediari per ottenere, nell'interesse dell'associato o della Società, agevolazioni o benefici non dovuti nell'ambito dei rapporti con gli enti pubblici e/o le autorità di controllo.

Al fine di prevenire detti ipotetici reati, si è innanzitutto provveduto ad erogare ai dirigenti ed agli operatori degli uffici interessati una formazione utile ad inquadrare la natura del reato, le conseguenze nei confronti del singolo, a livello di responsabilità penale, e della Società, a livello di responsabilità amministrativa, in modo da consentire l'identificazione dei comportamenti a rischio.

Si è, sul punto, evidenziato che l'interesse o vantaggio della Società, nel caso di commissione di reato, può essere individuato nella circostanza che l'ente si sostiene con le quote degli iscritti.

Sono state, inoltre, elaborate e consegnate specifiche informative e procedure al fine sia di sensibilizzare gli operatori che di vietare iniziative o comportamenti a rischio di commissione di reato.

Sono stati infine sollecitati tutti gli operatori a riferire, con le modalità regolamentate, sia ai superiori che all'Organismo di Vigilanza situazioni a rischio di reato riscontrate nello svolgimento dei propri compiti.

Ne consegue che l'eventuale inoltro all'ente pubblico di comunicazioni o richieste basate su dati eventualmente erronei o non veritieri, potrà eventualmente realizzarsi solo come conseguenza di elusioni dell'operatore alle procedure ed ai controlli ovvero a causa di dati erronei forniti dall'associato e non per carenze organizzative o di controllo, e tanto meno per disponibilità della Società ad assecondare ipotetiche richieste illecite dell'iscritto o del cliente.

c) traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

In sostanza, con la previsione del reato in questione, viene sanzionata la condotta di chi, sfruttando le relazioni che lo legano a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, riceve materialmente o in forma di promessa vantaggi patrimoniali come compenso della propria mediazione e/o riceve utilità con cui remunerare il pubblico ufficiale.

La norma intende contrastare le attività lobbistiche illecite di mediatori che, introdotti nei centri di potere decisionali della Pubblica Amministrazione, sono in grado di facilitare le attività corruttive evitando che il beneficiario della corruzione esca allo scoperto.

L'accertamento del reato in esame può accompagnarsi all'accertamento dei reati di corruzione e/o di associazione a delinquere in capo ai soggetti che hanno sollecitato la mediazione, con conseguente responsabilità amministrativa della loro impresa.

In particolare, le condotte in questione potrebbero essere in astratto essere a rischio di commissione in diversi settori dell'Ente e a vari livelli decisionali ed organizzativi.

Nello specifico:

- nella fase prodromica alla pubblicazione di bandi per appalti pubblici, progetti finanziati o cofinanziati da parte delle istituzioni europee, affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni e/o richieste di finanziamenti pubblici;
- nella fase di partecipazione alla gara o al bando relativo al progetto finanziato;

- in fase di controlli ispettivi;
 - nel corso di ordinari rapporti, per conto dell'Ente, con pubblici funzionari;
 - nella gestione di controversie giudiziarie o nel corso di eventuali procedimenti penali o amministrativi che potrebbero interessare l'Ente o uno o più dei propri Apicali o Sottoposti.
- Si tenga presente, infatti, che pratiche di condizionamento illecito di pubblici funzionari potrebbero essere poste in essere per ottenere licenze, concessioni e autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione o per ottenere trattamenti di favore o per evitare accertamenti e sanzioni ad opera delle autorità di controllo ovvero per distorcere il corso delle attività giudiziarie.

4.2. INFEDeltÀ A SEGUITO DI DAZIONE O PROMESSA DI UTILITÀ. CORRUZIONE E TENTATIVO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI. (ART. 2635 C.C.) E 25C TER COMMA 1 LETT. S-BIS)

La Società opera nell'ambito dell'offerta di servizi, e in quanto tale "compete" con organizzazioni similari.

Il Codice Etico vieta la conduzione delle relazioni o delle vertenze sindacali con modalità tali da nuocere alle altre associazioni di categoria ed ai rispettivi affiliati nella ricerca di vantaggi per la Società o per i propri affiliati.

Per quanto riguarda il servizio di formazione, in via di ipotesi potrebbe essere assicurato l'incarico al docente che solo in quanto egli dà o promette utilità, con nocumento reputazionale dell'Ente e violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà da parte dell'amministratore o del dirigente. Il Codice Etico vieta rapporti non trasparenti nelle relazioni commerciali.

Pertanto, laddove l'amministratore, il dirigente, l'operatore della Società, in violazione del Codice Etico, eroghi o prometta utilità a rappresentanti di altre organizzazioni datoriali o sindacali del settore che cagionino nocumento a queste ultime o ai loro assistiti, sussiste il rischio che la Società, ai sensi del D. Lgs. 231/01, possa essere sanzionata in quanto ha ottenuto o potrebbe ottenere un vantaggio dalla condotta corruttiva in esame.

Il Codice Etico della Società definisce i principi cui i propri rappresentanti, dirigenti e operatori si attengono nei rapporti con le organizzazioni del settore e con i loro operatori.

Nella disciplina dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza è, inoltre, previsto l'obbligo di segnalare eventuali anomalie nella gestione delle relazioni sindacali.

4.3. DELITTI INFORMATICI (ART. 24 – BIS D.LGS. 231/01)

I reati in oggetto si suddividono in "Delitti informatici e trattamento illecito dei dati" e i "Falsi documentali e informatici".

I primi hanno rilevanza ai fini della responsabilità di AVS S.r.l., in quanto inclusi nel "Catalogo 231" (in particolare: art. 24 bis del D.lgs. 231/01)

La commissione di un falso informatico o documentale può rivelarsi come lo strumento per la commissione di altri reati aventi rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa da reato della Società: come le varie forme di comportamenti fraudolenti finalizzati ad acquisire vantaggi illeciti.

Tra i reati previsti dall'art. 24-bis del Decreto è da evidenziare quello previsto dall'art. 491-bis c.p. "Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria". In particolare la norma in oggetto prevede: <<Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.>>

La fattispecie in questione punisce le condotte di falsità in atti pubblici di cui al Capo III, artt. 476-493-bis, del Codice penale, aventi ad oggetto documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria.

Sono punite sia la falsità materiale che quella ideologica: nel primo caso si fa riferimento all'ipotesi di un documento contraffatto nell'indicazione del mittente o nella firma stessa, o ancora all'ipotesi di alterazione del contenuto dopo la sua formazione; la falsità ideologica, invece, attiene alla non veridicità delle dichiarazioni contenute nel documento stesso.

Un'esemplificazione potrebbe riguardare la procedura di richiesta di un'autorizzazione o la trasmissione di documenti obbligatori per legge mediante un sistema informatico, dove il soggetto che presiede la richiesta o trasmette i documenti, utilizzando il detto sistema - interno o messo a disposizione da un ente pubblico - inoltra documentazione attestante il falso.

Rischi di commissione di delitti informatici nell'ambito delle attività della Società

Considerando la natura dell'attività dell'Ente, imperniata sul sistematico utilizzo degli strumenti informatici, il Modello Organizzativo deve essere finalizzato a prevenire sia eventuali delitti informatici che il trattamento illecito dei dati.

Illeciti questi che, ai sensi della norma in epigrafe, potrebbero essere commessi:

- nelle modalità di gestione del sistema informatico per la richiesta di contributi pubblici nello svolgimento di attività formative e nella destinazione di detti contributi;
- nelle modalità di relazione dell'organo dirigente e dei responsabili dell'Ente con i pubblici funzionari;
- falsificando documenti informatici pubblici o privati;
- richiedendo ed ottenendo false attestazioni in certificati o autorizzazioni amministrative;
- scrivendo o lasciando scrivere false indicazioni in registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza;
- ovvero ancora formando una scrittura privata falsa o alterando una scrittura privata vera;
- ovvero facendo uso di un atto falso, sopprimendo od occultando un atto pubblico o una scrittura privata veri o autentici;
- ovvero accedendo abusivamente ad un sistema informatico telematico o detenendo e diffondendo abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- o danneggiando illecitamente un sistema informatico o telematico o intercettando comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero impedendole o

interrompendole, ovvero rivelandone il contenuto, mediante qualsiasi mezzo di informazione pubblico;

- ovvero distruggendo, deteriorando, cancellando, alterando o sopprimendo informazioni, dati o programmi informatici altrui o utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

Sempre nell'ambito dell'area sensibile in oggetto potrebbero essere commessi i delitti previsti dall'art. 25-quinquies del Decreto 231, laddove, nell'ambito aziendale, lo strumento Internet venga per difetto di regole e controlli utilizzato per la cessione o divulgazione di materiale pedo-pornografico anche all'esterno dell'Ente.

Al fine di prevenire gli illeciti sopra descritti, è stata definita un'Istruzione Operativa cui dovranno attenersi tutti gli operatori che, a vario titolo, utilizzano il sistema informatico.

In particolare detta Istruzione fa divieto assoluto agli utenti di attuare, in virtù di abilità o conoscenze tecniche, una navigazione che possa configurarsi come illegale e contraria alle norme di Polizia Postale nonché agli artt. 615 ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico); 615 quater c.p. (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici); 615 quinquies c.p. (diffusione di programmi diretti a danneggiare un sistema informatico); 24 bis D.Lgs. 231/01 (delitti informatici e trattamento illecito dei dati).

Il Codice Disciplinare aziendale prevede l'irrogazione di sanzioni nei confronti degli operatori che, non rispettando in tutto o in parte i regolamenti di cui sopra, possono rendere possibile la commissione di uno o più delitti informatici.

La Società ha inoltre predisposto il "Registro dei Trattamenti" e tutta la documentazione tecnica e informativa di supporto, ai sensi dell'art.30 del Regolamento Europeo UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Appendice su "I Falsi informatici"

Nella gestione del sistema informatico da parte degli operatori, Agricoltori Verona Servizi S.r.l. ha valutato anche il rischio di commissione di "Falsi informatici", e ciò a prescindere dal fatto che solo l'art. 491-bis c.p. "Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria" rientra fra i reati che sono presupposto del coinvolgimento della persona giuridica nel procedimento penale.

Di seguito è descritto l'elenco dei reati di falso applicabili anche ai documenti informatici.

Si anticipa che le falsità commesse dagli incaricati di pubblico servizio, ai sensi dell'art. 493-bis, vengono fatte equivalere a quelle commesse dai pubblici ufficiali.

Ed in particolare:

Art. 476 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

<<Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni>>

Art. 477 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

<< Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni>>

Art. 478 c.p. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti

<<Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni>>

Art. 479 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

<<Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476 >>

Art. 480 c.p. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative

<< Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni>>

Art. 481 c.p. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

"Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro >>

Art. 482 c.p. Falsità materiale commessa da privato

<<Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo >>

Art. 483 c.p. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

<< Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi >>

Art. 484 c.p. Falsità in registri e notificazioni

<< Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00 >>

Art. 488 c.p. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali

<< Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private >>

Art. 489 c.p. Uso di atto falso

<< Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno >>

Art. 490 c.p. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri

<< Chiunque in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.>>

Art. 492 c.p. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti

<< Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti >>

Artt. 493 c.p. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio

<< Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni >>

Rischi di commissione di falsi informatici

Considerando:

- la natura dell'attività della Società, disciplinata da una normativa pubblicistica e imperniata sulla sistematica elaborazione di documenti informatici rivolti a Pubbliche Amministrazioni;
- la natura di incaricati di pubblico servizio attribuibile (ai sensi dell'art. 358 c.p.) agli Operatori della Società, eventuali illeciti nella gestione di Documenti informatici potrebbero essere commessi nelle ipotesi in cui l'Operatore dovesse dolosamente:
 - a. attestare falsamente che un certo adempimento è avvenuto in sua presenza (es. firma dell'utente);
 - b. omettere o alterare dichiarazioni da quest'ultimo ricevute;
 - c. attestare falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità (es. autodichiarazioni, certificazioni ecc.);
 - d. formare un atto falso o alterare uno vero;
 - e. fare uso di un atto falso, sopprimendo od occultando un atto pubblico o una scrittura privata veri o autentici;
 - f. falsificare documenti informatici pubblici o privati o comunque di provenienza dell'Organismo Pagatore o diretti a quest'ultimo;
 - g. scrivere o lasciare scrivere false indicazioni in registrazioni soggette all'ispezione dell'Organismo Pagatore o di altre autorità ispettive.

Azioni di contrasto

Le azioni di contrasto sono in primo luogo orientate a:

- a. la corretta sensibilizzazione degli Apicali, rispetto ai rischi di reato;
- b. l'assunzione di determinazioni efficaci ai fini della prevenzione di detti rischi e la loro attuazione;
- c. la formazione di Responsabili, Operatori interni e Collaboratori esterni della Società addetti a mansioni che implicano l'utilizzo dei sistemi informatici ai fini delle comunicazioni con la pubblica amministrazione;
- d. la diffusione a Responsabili e Operatori nonché ai Collaboratori esterni di uno specifico protocollo (vedi Regolamento disciplinare) nel quale sono vietati i comportamenti come sopra elencati.
- e. il corretto flusso di informazioni verso l'Organismo di Vigilanza;
- f. dove necessario, l'attuazione del sistema disciplinare
- g. il rispetto delle misure richieste in sede di accreditamento. Ed in particolare:
 - la previsione di password, ovvero codici di accesso nominativi o numerici, la cui disponibilità di utilizzo è riservata agli utenti del sistema informatico;
 - la rigorosa custodia delle credenziali di accesso alle postazioni di lavoro;
 - ogni altra ulteriore misura utile a ridurre le minacce all'integrità e alla riservatezza dei sistemi informatici (limitazioni dell'accesso al computer o ai dati che vengono comunicati, elaborati o stampati; misure per valutare l'affidabilità del personale addetto alla gestione delle domande di contributo e autorizzato ad accedere al sistema informativo; controlli che mirano a segnalare tentativi di uso non autorizzato del sistema; interventi finalizzati ad assicurare la ripartizione delle responsabilità in maniera da ridurre al massimo le minacce derivanti da un

esercizio dei poteri non autorizzato);

- Il corretto utilizzo e l'appropriata conservazione delle risorse informatiche assegnate al singolo Operatore, che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività e non possono essere cedute a terzi;
- la segnalazione di eventuali furti o danneggiamenti o di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni);
- la segnalazione senza ritardo, anche attraverso il dedicato canale riservato, alle funzioni competenti di eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche ovvero di condotte a rischio o delittuose da parte di dipendenti, colleghi o collaboratori o soggetti in convenzione;
- l'archiviazione e messa a disposizione (anche all'ODV) della documentazione relativa all'incidente;
- l'organizzazione delle postazioni di lavoro con previsione di blocco automatico in caso di prolungato mancato utilizzo;
- la dotazione di adeguati software firewall e antivirus non disattivabili;
- l'osservanza rigorosa di tutte le norme poste in materia di trattamento dei dati nelle Convenzioni di riferimento e nelle procedure interne;
- il rispetto del divieto assoluto di accedere da terminali, in qualsiasi modo legati all'attività lavorativa svolta, a materiale vietato dalla legge (ad es. contenuti pedopornografici) o che possa costituire pericolo per la sicurezza della rete informatica o telematica;
- il rispetto di procedure e di standard previsti nonché dei loro aggiornamenti introdotti.

4.4. REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO 231)

Il presente Modello intende assicurare l'attuazione dell'art. 30 D.Lgs. 81/08 (Modello di Organizzazione e Gestione in materia di sicurezza sul lavoro) e ciò al fine di migliorare costantemente gli *standard* di sicurezza sul lavoro dell'Ente e di prevenire:

- infortuni sul lavoro o tecnopatie nel corso dell'attività lavorativa, considerando i rischi sia delle sedi fisse che delle aziende clienti frequentate dagli operatori dipendenti dell'Ente nel corso di visite o sopralluoghi;
- infortuni ai danni degli utenti e dei frequentatori della sede centrale e degli uffici periferici;
- ipotesi di **responsabilità amministrativa** e collegate sanzioni interdittive e pecuniarie in pregiudizio dell'Ente, conseguenti all'eventuale verificarsi di reati previsti dal D.Lgs. 231/01 in materia di sicurezza sul lavoro.

In particolare, l'Ente si è posto l'obiettivo di assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici e delle procedure volontarie inerenti la sicurezza sul lavoro relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività:

- di valutazione dei rischi per la sicurezza e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- di natura organizzativa, quali emergenze per la sicurezza e/o ambientali, primo soccorso, gestione dei fornitori, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- di sorveglianza sanitaria;
- di informazione e formazione dei lavoratori;
- di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

c) alla acquisizione di documentazioni, certificazioni e autorizzazioni obbligatorie di legge o comunque consigliate per la prevenzione degli illeciti;

d) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;

e) alla definizione di un idoneo sistema di registrazione che documenti lo svolgimento delle attività precedenti;

f) alla formalizzazione di un organigramma di funzioni e di un sistema di deleghe ed incarichi, che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;

g) alla definizione di un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il rispetto delle misure indicate nel Modello;

h) alla previsione di un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;

i) al riesame ed eventuale modifica del Modello Organizzativo, nel caso in cui siano scoperte violazioni significative delle norme e delle procedure da applicare, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In particolare, in sede di implementazione del Modello Organizzativo, sono state svolte le seguenti attività:

a) Informazione e formazione dell'Organismo Amministrativo

I consulenti hanno informato gli amministratori e la Direzione sui contenuti dell'art. 30 del D.lgs. 81/08, sulle responsabilità connesse, sul sistema sanzionatorio e sui modelli di prevenzione da adottare. In particolare, sono state spiegate le finalità e le modalità di applicazione, dei protocolli di segnalazione e disciplinari, delle procedure di gestione e il sistema disciplinare e di vigilanza da adottare, dei rapporti con l'O.d.V.

b) Formazione in aula di dirigenti e preposti su Modello Organizzativo e Sistema Disciplinare

Una volta individuati in organigramma i soggetti che avrebbero assunto, in ambito di sicurezza sul lavoro, i compiti e le responsabilità di dirigenti o preposti, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. d) ed e) D.Lgs. 81/08, è stata loro impartita una specifica formazione sulle responsabilità legali e contrattuali inerenti all'incarico affidato e sulle modalità di adempimento dello stesso.

È stato illustrato ai destinatari il sistema disciplinare e di vigilanza che verrà adottato ed i provvedimenti disciplinari eventualmente irrogabili al dirigente ed al preposto nel caso di inadempimento grave o ripetuto delle prescrizioni del Modello.

c) Formazione in aula di lavoratori su Modello Organizzativo e Sistema Disciplinare

Ai dipendenti, alla presenza dei preposti da incaricare e del R.L.S., è stata impartita una specifica formazione sul Modello Organizzativo in via di adozione, sui loro compiti e responsabilità e sul sistema di controllo, di segnalazione, disciplinare e sanzionatorio che verrà posto in applicazione per garantire la loro corretta adesione al nuovo sistema. È stato, inoltre, illustrato il Regolamento Sicurezza da affiggere sui luoghi di lavoro e contenente, in forma semplificata, le specifiche prescrizioni cui, in ottemperanza al Regolamento interno di riferimento, dovranno attenersi ed i provvedimenti disciplinari eventualmente irrogabili ai lavoratori in caso di inadempimento grave o ripetuto di dette prescrizioni.

d) R.S.P.P.

L'Ente attribuisce particolare importanza al ruolo del RSPP quale supporto del Datore di Lavoro nella identificazione dei rischi lavorativi, nella segnalazione delle situazioni da correggere, nella redazione di documenti della sicurezza.

e) Sorveglianza Sanitaria

La Sorveglianza sanitaria viene gestita dal Medico competente, i cui compiti sono stati adeguati alle nuove disposizioni del T.U.S.L. con specifico aggiornamento dell'incarico.

Il rapporto contrattuale con il Medico competente è stato aggiornato ed integrato al fine di assicurare la maggiore aderenza con il MOG ed il flusso di informazioni o segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza.

f) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

L'Ente applicherà le disposizioni in materia di diritti del RLS stabilite dal T.U.S.L.

In particolare, il RLS può consultare presso la sede aziendale sia i documenti della sicurezza che il presente Modello con allegati, salvi gli incarichi professionali contenenti informazioni riservate.

Il RLS partecipa alle riunioni periodiche indette dall'Ente per valutare lo stato di attuazione del Modello.

Il RLS riceve eventuali segnalazioni – anche anonime – da parte dei lavoratori e le trasmette all'O.d.V. per le azioni di sua competenza.

Sue eventuali proposte per il miglioramento del Modello verranno esaminate dai responsabili dell'Ente e portate all'attenzione dell'O.d.V.

g) Sistema di Segnalazione

Per rendere effettiva ed efficace la gestione del Sistema di Controllo e Disciplinare, è stato adottato un sistema di segnalazione basato su:

- l'identificazione di un congruo numero di preposti e la loro formazione sulle modalità di segnalazione di anomalie, non conformità, inidoneità, violazioni dei Regolamenti;

- il richiamo verbale da parte dei preposti dei lavoratori nel caso di violazioni non gravi;
- la compilazione da parte dei preposti di verbali di segnalazioni relativi a violazioni gravi o ripetute dei Regolamenti da parte degli addetti, dipendenti o meno dell'azienda.

h) Sistema Disciplinare

Nel caso in cui i controlli conducano a rilevare violazioni ripetute o gravi, l'Ente applicherà il proprio sistema disciplinare. Sistema articolato su due livelli:

1- attraverso il Codice Disciplinare sono stati regolati gli adempimenti e le sanzioni in caso di inosservanza, ai vari livelli, delle attività e dei ruoli del presente Modello.

Il Codice Disciplinare viene portato a conoscenza di tutti coloro che, interni od esterni all'Ente, debbono cooperare al corretto funzionamento del Modello.

2- Attraverso il Regolamento Sicurezza, si è inteso regolare più specificamente le mancanze e le eventuali sanzioni in tutti gli ambienti di lavoro e nei confronti di tutti i lavoratori a vari livelli impegnati, compresi i soggetti che collaborano con l'Ente.

i) Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

L'Ente ha sviluppato un sistema di controlli che prevede la verifica periodica, sulla base di specifiche liste di controllo, delle condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro. Gli addetti ai controlli sono i dirigenti (che hanno anche compiti organizzativi) e i preposti (che possono essere sostituiti in caso di prolungata assenza). Questi soggetti sono stati formati per compilare liste di controllo e verbali di segnalazione grazie alle quali si è in grado di assicurare un monitoraggio costante sull'efficacia delle procedure adottate.

Lo stesso RSPP è parte integrante del sistema di controlli, nel senso che egli segnalerà le anomalie o le inefficienze o le inidoneità delle procedure di sicurezza, suggerendo le correzioni o le integrazioni necessarie. Le segnalazioni, da qualsiasi fonte provengano, e le liste di controllo sono verificate dal Responsabile, il cui compito è di porre in grado la direzione aziendale e, se nominato, il delegato di funzioni, di assumere le iniziative necessarie.

Sul corretto funzionamento del fondamentale sistema di controlli e di periodiche verifiche, esercita opportuni controlli l'Organismo di Vigilanza.

j) "Interesse e vantaggio"

È stata evidenziata la necessità di evitare assolutamente che eventuali, impreviste violazioni contestabili all'Ente si possano verificare con interesse o a vantaggio di quest'ultimo.

Sul piano pratico, l'Ente perfezionerà, anno per anno, una pianificazione degli investimenti, in confronto con l'O.d.V, idonea a prevenire i reati in esame e, comunque, finalizzata ad escludere ipotesi di responsabilità amministrativa per interesse o vantaggio ricollegabile all'eventuale verificarsi dell'illecito.

k) Attività di formazione e informazione lavoratori ai sensi dell'art. 30 c. 1 lett. e) TUSL

L'Ente applica la normativa vigente in tema di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori assicurando che gli stessi partecipino, in forma obbligatoria, agli incontri a tal fine finalizzati.

Nelle attività di formazione sono coinvolte anche i dirigenti.

L'eventuale indisponibilità del lavoratore a partecipare ai corsi di formazione viene valutata come illecito disciplinare.

I) Sistema di registrazione delle attività

Tutte le attività, ad eccezione dei richiami verbali, sono assoggettate a registrazione.

5. FORMAZIONE E ATTUAZIONE DELLE DECISIONI DELL'ENTE IN RELAZIONE AI REATI DA PREVENIRE

Con l'attuazione del presente Modello Organizzativo, la Società opera per prevenire i reati valutati a rischio di commissione con riferimento alle aree sensibili sopra considerate.

5.1. INTERDIPENDENZA DELLE ATTIVITÀ DELL'ENTE CON GLI ENTI COLLEGATI

Le decisioni dell'Ente si formano in sinergia con le determinazioni di Confagricoltura nazionale, Confagricoltura Veneto e Confagricoltura Verona, della quale ultima AGRICOLTORI VERONA SERVIZI S.r.l. è espressione.

In particolare, Confagricoltura Verona, associazione provinciale di Verona, è socio unico dell'Ente. A sua volta, l'Ente, per quanto riguarda le attività di Centro Assistenza Agricola, opera in Convenzione con il CAA delle Venezie S.r.l., che è società partecipata anche dalle associazioni provinciali del Veneto di Confagricoltura.

Lo stretto raccordo di cui sopra può implicare e nella fattispecie implica l'affidamento dei ruoli amministrativi e direttivi ai medesimi soggetti nell'ambito degli Enti collegati. Questo aspetto intensifica la stretta interdipendenza fra gli Enti in questione, interdipendenza che è stata valutata in sede di analisi dei rischi, determinando la necessità di un modello Organizzativo per ogni Ente e l'Istituzione di un Organismo di Vigilanza che ha fra i suoi compiti il dovere di verificare che l'oggettiva interrelazione fra gli Enti, con conseguente commistione dei ruoli, non indebolisca le azioni di controllo e adeguamento.

L'Ente, per quanto riguarda le attività di Centro di Assistenza Fiscale, opera in convenzione con CAAF Confagricoltura Pensionati S.r.l. e CAAF Confagricoltura Imprese S.r.l..

5.2 ATTUAZIONE DELLE DECISIONI

Nell'attuazione delle decisioni, la Società si attiene alle seguenti linee guida:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere tracciabile, verificabile, documentata, coerente e congrua;
- nessun operatore può gestire in autonomia un intero processo, né può vedersi attribuiti poteri illimitati;
- nel caso di sospetto circa la liceità dell'attività richiesta o dell'operazione da svolgere, l'operatore deve riferire in via gerarchica ed attendere istruzioni di comportamento;
- nel caso in cui, sulla base di altri documenti in possesso dell'operatore, venga riscontrata una discordanza fra quanto dichiarato dal Cliente, ai fini dell'ottenimento del contributo pubblico, e quanto verificabile documentalmente, l'operatore procederà all'inoltro della richiesta di finanziamento soltanto se autorizzato dal dirigente;

- i poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- l'organigramma aziendale viene integrato con l'indicazione delle funzioni e dei nominativi dei soggetti preposti ai controlli;
- i poteri autorizzativi e di firma devono risultare coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- i soggetti apicali (amministratori e dirigenti), i Responsabili dei Servizi, gli Operatori sono vincolati al rispetto di una specifica 'Procedura' cui uniformeranno il loro agire per la prevenzione degli illeciti a rischio di commissione;
- le regole di comportamento devono essere affisse in luogo accessibile e frequentato laddove abbiano rilevanza sul piano disciplinare e devono comunque essere conosciute dagli operatori;
- i controlli effettuati e le eventuali conseguenti segnalazioni, devono essere documentati;
- le violazioni delle regole comportano sempre, in caso di gravità o di reiterazione, la contestazione dell'addebito disciplinare al soggetto ritenuto responsabile della violazione;
- la salvaguardia di dati e di procedure in ambito informatico deve essere assicurata nel rispetto della normativa vigente;
- l'Organismo di Vigilanza deve essere posto in condizioni di esercitare correttamente e con continuità l'incarico.

Al fine di chiaramente definire i compiti dei soggetti apicali (organismo amministrativo e direzione) sono state elaborate specifiche Procedure con le prescrizioni cui gli stessi si atterrano.

5.3 PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI NELL'AREA DEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CON I PRIVATI.

La Società ha diffuso, ha dato informazione e controlla la corretta attuazione delle disposizioni a tutti i dipendenti che possono avere rapporti a vario titolo con la Pubblica Amministrazione ovvero operare nell'area della raccolta di domande di contributi al fine di vietare comportamenti illeciti o che potrebbero essere valutati come tali.

Inoltre, la Società esercita, attraverso i Responsabili dei singoli servizi, un'attività di controllo e di segnalazione delle eventuali violazioni.

Infine, la Società applica le disposizioni del Codice Disciplinare laddove le violazioni dei Regolamenti siano state segnalate.

Le attività sopra descritte vengono riportate periodicamente all'Organismo di Vigilanza per porre detto Organismo in condizioni di esercitare il proprio ruolo.

Le misure e le cautele sopra enunciate consentono, se non di escludere, quanto meno di minimizzare il rischio di commissione di reati da parte degli Operatori dell'Ente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione anche in concorso con i privati e che potrebbero essere addebitati all'Ente nella forma di illecito amministrativo per carenza di procedure preventive e di controllo.

5.4 PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEI REATI NELL'AREA INFORMATICA

Con specifica Istruzione Operativa viene fatto divieto assoluto agli utenti di attuare, in virtù di abilità o conoscenze tecniche:

- una navigazione che possa configurarsi come illegale e contraria alle norme di Polizia Postale;
- la distribuzione, divulgazione, diffusione, pubblicizzazione per via telematica di materiale pornografico, commettendo il delitto previsto dall'art. 600-ter c. 2 c.p.;
- l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, commettendo il delitto previsto dall'art. 615-ter c.p.;
- la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, commettendo il delitto previsto dall'art. 615-quater c.p.;
- la diffusione di programmi diretti a danneggiare un sistema informatico commettendo il delitto previsto dall'art. 615-quinquies c.p..

Il controllo del rispetto dell'Istruzione è affidato al Responsabile di Sistema Informatico, il quale opera sotto il diretto controllo del Consigliere Delegato.

Inoltre, tutti gli Operatori sono informati sulla natura e sulle conseguenze dei falsi informatici.

5.5 PROTOCOLLI PER LA PREVENZIONE DEL REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI

Tutti gli operatori che operano nell'ambito delle relazioni contrattuali e sindacali, hanno ricevuto informazioni e disposizioni scritte al fine di prevenire eventuali comportamenti illeciti nei rapporti con esponenti di altre categorie datoriali o sindacali.

6. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE IDONEE AD IMPEDIRE LA COMMISSIONE DEI REATI

La Società è responsabile, ai sensi dell'art. 5 del Decreto 231, per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da amministratori, dirigenti o da dipendenti.

Uno strumento per monitorare la gestione delle risorse ed indirizzarla efficacemente alla prevenzione dei reati, consiste nel definire annualmente un piano finanziario nel quale si indicano gli investimenti che l'Ente effettuerà nei successivi dodici mesi per prevenire la commissione dei reati considerati a rischio. Si tratta, in particolare, di raggruppare, per voci di costo, le spese da affrontare in termini di formazione del personale e del gruppo dirigente, di gestione dei controlli, di aggiornamento delle procedure, di gestione delle risorse umane.

La definizione anno per anno del piano finanziario per la prevenzione dei reati considerati nel Modello si attua nel confronto fra l'Organismo Amministrativo, la Direzione ed i Responsabili dei servizi, l'Organismo di Vigilanza.

7. TUTELA DELLE SEGNALAZIONI

In attuazione della L. n. 179/17, i dipendenti ed i collaboratori possono inoltrare comunicazioni riservate per segnalare condotte illecite o violazioni del Modello Organizzativo.

Le segnalazioni possono essere inoltrate presso gli indirizzi di posta elettronica dedicati di AGRICOLTORI VERONA SERVIZI S.r.l. o del suo Organismo di Vigilanza e comunicati a tutti i Destinatari.

Negli altri casi, il dipendente o il collaboratore può seguire i normali canali di segnalazione interni.

La predisposizione degli account di posta elettronica da utilizzare per le segnalazioni è di competenza del Responsabile del Sistema Informatico.

Le eventuali segnalazioni riservate devono essere basate su fatti precisi e concordanti.

La segnalazione basata su elementi di fatto precisi e concordanti viene obbligatoriamente valutata per tutte le decisioni conseguenti.

Se è generica, la segnalazione viene archiviata.

Le segnalazioni che riportano accuse riferite in malafede e/o inventate possono comportare l'avvio della procedura disciplinare verso il responsabile.

È vietato rivelare l'identità degli autori di segnalazioni riservate.

È vietato adottare nei confronti dell'autore di segnalazioni misure ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

Chi viola il divieto di cui sopra riceverà una contestazione disciplinare.

Ulteriori informazioni sono reperibili nella specifica procedura allegata.

In caso di accertata violazione, la Società applicherà una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità del fatto, e tenuto conto della natura delle funzioni svolte dal responsabile della violazione e delle previsioni del CCNL, dove applicabile.

Nel caso in cui la segnalazione provenga da collaboratori esterni o fornitori o loro dipendenti o collaboratori, è vietato adottare misure ritorsive sul piano contrattuale o richiedere al Datore di lavoro del segnalante interventi ritorsivi o intimidatori su quest'ultimo.

Nel caso che le eventuali azioni ritorsive o discriminatorie abbiano come conseguenza sanzioni inflitte da parte di pubbliche autorità o condanne al risarcimento dei danni in favore del segnalante discriminato, l'Ente si rivarrà nei confronti dei soggetti responsabili.

Resta salva la facoltà dell'Ente di licenziare, sanzionare o assumere altre misure organizzative, se tali misure sono fondate su legittime ragioni estranee alla segnalazione stessa.

La Società, sentito l'Organismo di Vigilanza, valuta l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti di chi:

- viola le misure di tutela del segnalante;
- effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- senza giusta causa rivela notizie coperte dall'obbligo di segreto o le rivela al di fuori degli specifici canali di comunicazione predisposti.

Per quanto non previsto, si rinvia alla Procedura di Tutela delle segnalazioni di illeciti adottata dalla Società.

8. FORMAZIONE IN AULA DI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI SU MODELLO ORGANIZZATIVO E SISTEMA DISCIPLINARE

In fase di implementazione del presente Modello Organizzativo, è stata impartita una specifica formazione ad amministratori, dirigenti e dipendenti dell'Ente, sui contenuti del D.Lgs. 231/01, sulle Istruzioni Operative cui fare riferimento e sul nuovo Regolamento interno, sul sistema di segnalazione, controllo e disciplinare.

In particolare, per quanto riguarda il sistema disciplinare, è stato illustrato che lo stesso si articola su due livelli:

- 3- attraverso il Codice Disciplinare sono stati regolati gli adempimenti cui debbono attenersi sia i soggetti apicali che i subordinati che i collaboratori esterni, ed i provvedimenti conseguenti alle eventuali violazioni.
- 4- Attraverso il Regolamento Interno, si è inteso pubblicizzare in forma sintetica le norme di comportamento cui debbono attenersi i dipendenti e la cui violazione viene sanzionata sulla base delle previsioni dell'art. 7 della L. n. 300/70.

Successivamente all'adozione del Modello, a cura dell'Organismo di Vigilanza, sono state effettuate attività di aggiornamento formativo di Responsabili e di Operatori (anche delle strutture periferiche) su:

- I limiti delle attività di assistenza e consulenza;
- Le modalità di prevenzione dei reati considerati a rischio di commissione;
- La normativa in tema di tutela delle segnalazioni e le modalità di comunicazione di potenziali illeciti;
- La corretta attuazione delle Convenzioni con il CAA delle Venezie.

8. COMPITI E ISTITUZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA (DI SEGUITO: ANCHE O.D.V.)

L'O.d.V., ai sensi dell'art. 6, co., 1, lett. b) del D.Lgs. n. 231/01, ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

L'O.d.V. è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nonché delle risorse necessarie per vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello, per curarne l'aggiornamento e per effettuare un costante e obiettivo monitoraggio sulla funzionalità del sistema aziendale di prevenzione dei reati ritenuti a rischio rilevante.

Le attività di controllo riguardano sia la corretta formazione delle decisioni in materia di prevenzione dei reati considerati da parte degli amministratori e dei dirigenti, che la vigilanza sulla corretta attuazione degli adempimenti in capo ai soggetti indicati nel Codice Disciplinare della Società.

L'O.d.V. ha libero accesso alla documentazione aziendale attinente alle aree sensibili considerate ed effettua verifiche periodiche, anche senza preavviso, presso i luoghi di lavoro della Società per controllare lo stato di attuazione del Modello ed assumere le iniziative, di volta in volta, ritenute maggiormente efficaci.

L'O.d.V. opera sulla base di specifico incarico, si dota di Regolamento operativo e definisce un Piano di Vigilanza annuale nel quale descrive le attività che intenderà porre in essere.

Al fine di rendere efficace l'attività dell'O.d.V. potranno, secondo quanto stabilito nello specifico allegato Regolamento, partecipare alle riunioni convocate in veste di invitati permanenti un dirigente ed un tecnico interno per ogni sede. In particolare, i tecnici effettueranno secondo le indicazioni dell'O.d.V., i controlli interni secondo specifica lista di controlli ed in assenza di conflitti di interessi.

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate:

- le attività dell'O.d.V. non devono essere preventivamente autorizzate da alcun organo di Confagricoltura, né a livello regionale né a livello locale;

- l'O.d.V. ha accesso a tutte le informazioni e ai documenti, compresi quelli disponibili su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale delle strutture locali;
- la mancata collaborazione con l'O.d.V. costituisce un illecito disciplinare;
- le attività svolte dall'O.d.V. in ordine all'adeguatezza del Modello non sono soggette alla valutazione dell'Organismo Amministrativo dell'Ente, pur permanendo in capo a quest'ultimo la responsabilità in merito all'adeguatezza e all'efficacia del Modello;
- l'O.d.V. ha facoltà di disporre in autonomia, e senza alcun preventivo consenso, delle risorse finanziarie stanziare dell'Organismo Amministrativo dell'Ente su specifica richiesta dell'O.d.V. al fine di svolgere l'attività assegnata. Assieme alla relazione annuale verrà presentato rendiconto delle spese sostenute (es. trasferte, consulenze esterne, specialistiche ecc.).

9. SISTEMA DI REGISTRAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Tutte le attività, ad eccezione dei richiami verbali, sono assoggettate a registrazione a cura del "Referente 231".

10. AREA DOCUMENTALE

Presso la sede della Società viene gestita, conservata ed aggiornata la seguente documentazione:

- Organigramma aziendale aggiornato;
- Modello Organizzativo e suoi allegati;
- Registro dei Trattamenti (GDPR 679/2016) e Istruzione Operativa sul corretto utilizzo del sistema informatico;
- Documentazione proveniente dall'Organismo di Vigilanza o allo stesso indirizzata;
- Segnalazioni di violazioni, irregolarità, anomalie, carenze organizzative;
- Procedure disciplinari verso i dipendenti ed eventuali provvedimenti;
- Procedure e Regolamenti finalizzati alla prevenzione dei reati;
- Report di visita degli Organi di Vigilanza (Spisal, Enti ispettivi, ecc.);
- Verbali di contestazione o di accertamento da parte di enti pubblici;
- Eventuali atti di indagine a seguito di contestazione di reati o illeciti amministrativi;
- Contestazioni scritte o censure da parte dell'associato o del cliente;
- Incarichi e deleghe per l'attuazione del Modello Organizzativo;
- Convenzioni con Enti esterni.

Allegati al Manuale:

Allegato 1: Codice di Comportamento

Allegato 2: Regolamento Organismo di Vigilanza

Allegato 3: Procedura del Consiglio di Amministrazione

Allegato 4: Procedura del Consigliere Delegato

Allegato 5: Procedura Responsabile di Zona e Settore

Allegato 6: Procedura Operatore

Allegato 7: Regolamento Disciplinare

Allegato 8: Disciplinare uso internet e posta elettronica

Verona, 05/07/2023

Presidente del Consiglio di Amministrazione

